



Macerata, 06/05/2014  
Prot. 84

Alle Cooperative Aderenti  
LL.SS.

Alle Cooperative della Regione Marche  
LL.SS.

Ai Consulenti d'impresa  
LL.SS.

Agli Ordini Professionali  
LL.SS.

Oggetto: **Certificato "antipedofilia" – Chiarimenti del Ministero del lavoro (Circolare prot. 37 del 11.04.2014)**

Carissimi,

A seguito di richieste di cooperative aderenti, forniamo alcuni chiarimenti in merito alla effettiva portata applicativa del D.lgs. 39/2014, in vigore dallo scorso 6 aprile.

L'art 2. Del citato d.lgs 39/2014, apporta delle modifiche al TU sul casellario giudiziale (DPR 312/02) introducendo l'art. 25-bis, secondo il quale, il datore di lavoro che *"intende impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, **dovrà acquisire, previo consenso del lavoratore interessato, il certificato penale del casellario giudiziale, al fine di verificare l'esistenza di condanne per i seguenti reati:***

- prostituzione minorile (600-bis del codice penale);
- pornografia minorile (600-ter del codice penale);
- detenzione di materiale pornografico (600-quater del codice penale);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies del codice penale);
- adescamento minorenni (609-undieci del codice penale)."

La circolare del Ministero del lavoro dispone che l'obbligo del certificato antipedofilia riguarda **esclusivamente i rapporti di lavoro instauratesi dopo il 6 aprile 2014**.

Tale obbligo, pertanto, **non si applica ai rapporti di lavoro in essere alla data del 6 aprile 2014**.

Inoltre, i rapporti di lavoro interessati da questo obbligo del certificato penale, **non sono solo quelli di natura subordinata ma, anche le collaborazioni di natura autonoma che comportino ovviamente un contatto continuativo con i minori, fra le quali, in primo luogo, le collaborazioni anche a progetto e le associazioni in partecipazione ecc.**

L'obbligo invece, **non riguarda i rapporti di volontariato e i datori di lavoro domestico nel caso di assunzione di baby sitter o comunque di persone impiegate in attività che comportino "contatti diretti e regolari con minori"**.

#### **Personale interessato**

L'obbligo riguarda datori di lavoro che impieghino personale per lo svolgimento di attività professionali **"che comportino contatti diretti e personali con i minori", compresi anche le agenzie di somministrazione.**



**Viceversa, l'obbligo non riguarda i dirigenti, i responsabili, preposti e tutte quelle figure che sovrintendono all'attività svolta dall'operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i minori.**

La circolare ribadisce che l'obbligo sussiste **soltanto nelle attività che implicano un contatto necessario ed esclusivo** con una platea di minori (ad esempio insegnanti di scuole pubbliche e private, conducenti di scuolabus, animatori turistici per bambini /ragazzi, insegnanti sportivi per bambini/ragazzi ecc). **Restano dunque escluse quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata.**

#### **Modalità operative**

Il Ministero del Lavoro chiarisce che, **in carenza del certificato antipedofilia, è comunque possibile impiegare il lavoratore sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da esibire agli organi di vigilanza.**

**Il Certificato "antipedofilia" andrà richiesto presso il casellario giudiziale della Procura della Repubblica competente per territorio.** A tale scopo, alleghiamo modello di richiesta del certificato.

Alleghiamo alla presente Circolare Ministero del Lavoro prot. 37 del 11.04.2014.  
Certi di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.

Il Presidente Regionale UNCI Marche  
Dott. Francesco D'Ulizia

Allegati: c.s.